

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI ROMA

* I Sezione Lavoro *

Il Giudice Dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 8.5.2018,
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato

sentenza

nella causa iscritta al n.R.G. 13232/2016, vertente

TRA









CASIERI MARIA - 1946 - L. 10/12/1968 - C.F. - CSD MPA





(PM) via Cimino n. 6 (00132) - 70) COTRONI MARIA VIRGINIA







IV - I 50 (00040) 100 FABRI CATIA - D (010)





























[REDACTED]





procura in calce.

- RICORRENTI

-

Contro: **ROMA CAPITALE**, in persona del Commissario p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo sportelli , in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott. G.Mariconda, Notaio in Genzano di Roma rep. 11030 racc. 7505 del 4.11.2015, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove.

RESISTENTE -

Mediante lettura del Dispositivo

P.Q.M.

Dichiara il diritto di tutti i ricorrenti (esclusi i lavoratori di cui all'allegato A) a vedersi riconosciuta, ai fini connessi alla anzianità di servizio, l'attività lavorativa prestata con contratti tempo determinato, a decorrere dalla data dalla quale essi hanno rispettivamente cominciato a svolgere, sia pure a tempo determinato, le mansioni nelle quali essi si sono inquadrati dopo l'assunzione a tempo indeterminato e per tutto lo svolgimento delle stesse, come puntualmente indicato in ricorso;

dichiara il diritto dei ricorrenti- insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatrici di asilo nido assunte in servizio di ruolo in anni compresi fra il



1978 e il 1997 (allegato A) già precarie al servizio dell'ente in anni compresi tra il 1972 e il 1997- a vedersi riconosciuta l'attività lavorativa prestata con contratti tempo determinato, a decorrere dalla data dalla quale essi hanno rispettivamente cominciato a svolgere, sia pure a tempo determinato, le mansioni nelle quali essi sono stati inquadrati dopo l'assunzione a tempo indeterminato e per tutto lo svolgimento delle stesse, come puntualmente indicato in ricorso , ai soli fini della rideterminazione del trattamento di fine servizio e del trattamento pensionistico.

Per il resto rigetta il ricorso;

condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che già compensate per metà, vengono liquidate in complessive 33.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione .

30 giorni per il deposito della motivazione

Così deciso, Roma 8 maggio 2018

Il Giudice

Anna Maria La Marra



FATTO E DIRITTO

Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria 6.4.2016 , tutti i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti di Roma Capitale con la qualifica, di insegnanti della scuola d'infanzia o di educatrici di asilo nido (punto da A a F) e di istruttori amministrativi (puntiG e H) ; di aver svolto, prima dell'immissione in ruolo con la stipula di contratto a tempo indeterminato, "svariati anni di servizio cd "pre-ruolo" alle dipendenze della medesima Amministrazione" (nei periodi puntualmente indicati nel ricorso), agivano in questa sede per sentir accertare " in via principale: *accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio, agli effetti delle progressioni economiche, gia' durante i contratti a tempo determinato e, per l'effetto, il diritto ad accedere alle selezioni indette, durante i rapporti di lavoro a tempo determinato, fin da quella per l'anno 2000, nonche' accertare il positivo superamento di dette selezioni (in base ai punteggi prestabiliti dalla resistente) e, per l'effetto, il diritto ad acquisire i livelli economici successivi a quello iniziale in godimento, gia' durante gli anni di precariato, condannando la resistente ad erogare le differenze di retribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale e secondo le seguenti distinzioni: 1) per le ricorrenti di cui al paragrafo "a" (*



[REDACTED]

[REDACTED]) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio ai fini retributivi nel previgente "vi livello funzionale" a partire dal primo incarico annuale o supplenza di lunga durata, agli effetti del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e dell'ammontare della pensione;

2) per le ricorrenti di cui al paragrafo "b" ([REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]) a) per gli anni precedenti all'entrata in vigore delle "peo" (cioe' fino al 1997) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio ai fini retributivi nel previgente "vi livello funzionale" a partire dal primo incarico annuale o supplenza di lunga durata, agli effetti del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e dell'ammontare della pensione; b) per gli anni valutabili ai fini delle "peo" (1998-2010) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio



agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2000 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrare in posizione "c2" dal 01.01.2000, "c3" dal 01.07.2001, "c4" dal 01.07.2004, "c5" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), nonche' in posizione di "titolare di specifica responsabilita'" dal 01.01.2010 al 31.12.2014, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; c) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: c1 per le ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] a: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 1.492,54 per differenze retributive fra c5 e c4 dal 01.02.2008 al 30.11.2009: totale: € 5.492,54; c2 per le ricorrenti d' [REDACTED] a: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 910,65 per differenze retributive fra c5 e c4 dal 01.11.2008 al 30.11.2009: totale: € 4.910,65; c3 per la ricorrente [REDACTED] € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 195,30 per differenze retributive fra c5 e c4 dal 01.09.2009 al 30.11.2009: totale: € 4.195,30; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;



3) per le ricorrenti di cui al paragrafo "c" (a

) a) per gli anni precedenti all'entrata in vigore delle "peo" (cioè fino al 1997) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianità di servizio ai fini retributivi nel previgente "vi livello funzionale" a partire dal primo incarico annuale o supplenza di lunga durata, agli effetti del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e dell'ammontare della pensione; b) per gli anni valutabili ai fini delle "peo" (1998-2010) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianità di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2000 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette



ricorrenti ad essere inquadrare in posizione "c2" dal 01.01.2000, "c3" dal 01.07.2001, "c4" dal 01.07.2004, "c5" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), nonche' in posizione di "titolare di specifica responsabilita'" dal 01.01.2010 al 31.12.2014, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; c) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: c1 per le ricorrenti aprile

: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 2.737,59 per differenze retributive fra c5 e c3 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, € 5.208,06 per differenze retributive fra c5 e c4 (80 mesi) dal 01.12.2009 al 31.12.2015: totale: € 11.945,65; c2 per le ricorrenti



[REDACTED] : € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 1.667,33 per differenze retributive fra c5 e c3 dal 01.11.2008 al 30.11.2009, € 5.208,06 per differenze retributive fra c5 e c4 (80 mesi) dal 01.12.2009 al 31.12.2015: totale: € 10.875,39; c3 per le

[REDACTED] : € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 357,15 per differenze retributive fra c5 e c3 dal 01.09.2009 al 30.11.2009, € 5.208,06 per differenze retributive fra c5 e c4 (80 mesi) dal 01.12.2009 al 31.12.2015: totale: € 9.565,21; c4 per la ricorrente serafini pierina: € 3.599,64 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (54 mesi), € 4.687,25 per differenze retributive fra c5 e c4 dal 01.07.2010 al 31.12.2015 (72 mesi): totale: € 8.286,89; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

4) per le ricorrenti di cui al paragrafo "d" ([REDACTED]) a) per gli anni precedenti all'entrata in vigore delle "peo" (cioe' fino al 1997) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio ai fini retributivi nel previgente "vi livello funzionale" a partire dal primo incarico annuale o supplenza di lunga durata, agli effetti del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e dell'ammontare della pensione; b) per gli anni valutabili ai fini delle "peo" (1998-2010) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle



selezioni indette fin da quella per l'anno 2000 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrate in posizione "c2" dal 01.01.2000, "c3" dal 01.07.2001, "c4" dal 01.07.2004, "c5" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), nonche' in posizione di "titolare di specifica responsabilita'" dal 01.01.2010 al 31.12.2014, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b-1 per la ricorrente [REDACTED]; i: dichiarare il diritto della predetta ricorrente ad essere inquadrata in posizione "c2" dal 01.01.2007 (01.04.2007 effetti economici), "c3" dal 01.12.2009; c) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: c1 per la ricorrente l [REDACTED] € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 3.799,53 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, € 9.524,66 per differenze retributive fra c5 e c3 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 17.324,19; c2 per la ricorrente [REDACTED]: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 2.314,61 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.11.2008 al 30.11.2009, € 9.524,66 per differenze retributive fra c5 e c3 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 15.839,27; c3 per le r [REDACTED] [REDACTED]: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 2.039,04 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.02.2008 al 30.11.2008, € 4.297,68 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2008 al 30.11.2010, € 7.976,35 per differenze retributive fra c5 e c3 dal 01.12.2010 al 31.12.2015 (67 mesi): totale: € 18.313,07; c4 [REDACTED]: € 4.000,00 per



rideterminazione del trattamento di fine servizio e dell'ammontare della pensione; b) per gli anni valutabili ai fini delle "peo" (1998-2010) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2000 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrare in posizione "c2" dal 01.01.2000, "c3" dal 01.07.2001, "c4" dal 01.07.2004, "c5" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), nonche' in posizione di "titolare di specifica responsabilita'" dal 01.01.2010 al 31.12.2014, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; c) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: c1 per le ricorrenti [REDACTED]: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 4.691,19 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, € 13.223,06 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 21.914,25; c2 per le ricorrenti [REDACTED]: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 2.856,61 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.11.2008 al 30.11.2009, € 13.223,06 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 20.079,67; c3 per la ricorrente [REDACTED]: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 611,79 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.09.2009 al 30.11.2009, € 13.223,06 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 17.834,85; c4 per le ricorrenti [REDACTED]



[redacted]: € 3.599,64 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (54 mesi), € 11.900,16 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.07.2010 al 31.12.2015 (72 mesi): totale: € 15.499,80; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

6) per le ricorrenti di cui al paragrafo "e-lettera b" ([redacted])

[redacted]) a) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2000 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrare in posizione "c2" dal 01.01.2000, "c3" dal 01.07.2001, "c4" dal 01.07.2004, "c5" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), nonche' in posizione di "titolare di specifica responsabilita'" dal 01.01.2010 al 31.12.2014, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: b1 per le ricorrenti ([redacted])

[redacted]: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 4.691,19 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, € 13.223,06 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi):



totale: € 21.914,25; b2 per le ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] : € 4.000,00

per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 2.856,61 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.11.2008 al 30.11.2009, € 13.223,06 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 20.079,67; b3 per la ricorrente [REDACTED]: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 611,79 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.09.2009 al 30.11.2009, € 13.223,06 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 17.834,85; b4 per la ricorrente [REDACTED]: € 3.599,64 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (54 mesi), € 11.900,16 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.07.2010 al 31.12.2015 (72 mesi): totale: € 15.499,80; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

7) per le ricorrenti di cui al paragrafo "e-lettera c" ([REDACTED],

[REDACTED]) a) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio



agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2001 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrare in posizione "c2" dal 01.07.2001, "c3" dal 01.07.2004, "c4" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), "c5" dal 01.12.2009, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: b1 per le ricorrenti

[REDACTED] : €

3.198,65 per differenze retributive fra c4 e c1 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, € 13.223,06 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 16.421,71; b2 per le ricorrenti

[REDACTED] : € 1.945,96 per differenze retributive fra c4 e c1 dal 01.11.2008 al 30.11.2009, € 13.223,06 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 15.169,02; b3 per le ricorrenti

[REDACTED] : € 416,49 per differenze retributive fra c4 e c1 dal 01.09.2009 al 30.11.2009, € 13.223,06 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 13.639,55; b4 per le ricorrenti

[REDACTED] : € 11.900,16 per differenze retributive fra c5 e c2 dal 01.07.2010 al 31.12.2015 (72 mesi); oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le



differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

8) per le ricorrenti di cui al paragrafo "e-lettera d" (

) a) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per gli anni 2004-2005 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrare in posizione "c2" dal 01.07.2004 (ovvero entro la data del 01.06.2005), "c3" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), "c4" dal 01.12.2009, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: b1 per le



[REDACTED]
[REDACTED] : € 1.953,57 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, € 8.015,00 per differenze retributive fra c4 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 9.968,57; b2 per le ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] : € 1.189,16 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.11.2008 al 30.11.2009, € 8.015,00 per differenze retributive fra c4 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 9.204,16; b3 per le ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] € 254,61 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.09.2009 al 30.11.2009, € 8.015,00 per differenze retributive fra c4 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 8.269,61; b4 per le ricorrenti [REDACTED]

[REDACTED] : € 7.212,96 per differenze retributive fra c4 e c2 dal 01.07.2010 al 31.12.2015 (72 mesi); oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

9) per le ricorrenti di cui al paragrafo "e-lettera e" ([REDACTED]
[REDACTED]) a) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2007 e, previa verifica con esito



positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrati in posizione "c2" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), "c3" dal 01.12.2009, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: b1 per le ricorrenti

: € 891,63 per differenze retributive fra c2 e c1 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, € 3.698,40 per differenze retributive fra c3 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 4.590,03; b2 per la ricorrente : € 541,97 per differenze retributive fra c2 e c1 dal 01.11.2008 al 30.11.2009, € 3.698,40 per differenze retributive fra c3 e c2 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 4.240,37; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

10) per le ricorrenti di cui al paragrafo "f-lettera a" () a) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2000 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrati in posizione "c2" dal 01.01.2000, "c3" dal 01.07.2001, "c4" dal 01.07.2004, "c5" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), nonche' in posizione di "titolare di specifica responsabilita'" dal 01.01.2010 al 31.12.2014, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con



le seguenti decorrenze e i seguenti importi: b1 per la ricorrente [REDACTED]
[REDACTED]: € 4.000,00 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.01.2010 al 31.12.2014 (60 mesi), € 21.005,66 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.02.2008 al 31.12.2015 (103 mesi): totale: € 25.005,66; b2 per la ricorrente [REDACTED]: € 3.599,64 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (54 mesi), € 14.682,96 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.07.2010 al 31.12.2015 (72 mesi): totale: € 18.282,60; b3 per la ricorrente [REDACTED]: € 3.599,64 per indennita' di specifica responsabilita' non erogata dal 01.07.2010 al 31.12.2014 (54 mesi), € 14.682,96 per differenze retributive fra c5 e c1 dal 01.07.2010 al 31.12.2015 (72 mesi): totale: € 18.282,60; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

11) per le ricorrenti di cui al paragrafo "f-lettera b" ([REDACTED]
[REDACTED]) a) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2004-2005 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrare in posizione "c2" dal 01.07.2004 (ovvero entro la data del 01.06.2005), "c3" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), "c4" dal 01.12.2009, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: b1 per la ricorrente [REDACTED]: € 254,61 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.09.2009 al 30.11.2009, € 11.106,40 per



differenze retributive fra c4 e c1 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 11.361,01; b2 per la ricorrente frezzini angela: € 1.953,57 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.02.2008 al 30.11.2009, € 11.106,40 per differenze retributive fra c4 e c1 dal 01.12.2009 al 31.12.2015 (80 mesi): totale: € 13.059,97; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

12) per le ricorrenti di cui al paragrafo "f-lettera c" ([REDACTED]) a) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2008 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrare in posizione "c2" dal 01.12.2008, "c3" dal 01.12.2010, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: b1 per la ricorrente [REDACTED]: € 1.005,36 per differenze retributive fra c2 e c1 dal 01.12.2008 al 30.11.2010, € 5.686,45 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.12.2010 al 31.12.2015 (67 mesi): totale: € 6.691,81; b2 per la ricorrente [REDACTED]: € 193,20 per differenze retributive fra c2 e c1 dal 01.07.2010 al 30.11.2010, € 5.686,45 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.12.2010 al 31.12.2015 (67 mesi): totale: € 5.879,65; b3 per la ricorrente [REDACTED]: € 1.005,36 per differenze retributive fra c2 e c1 dal 01.12.2008 al 30.11.2010, € 5.686,45 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.12.2010 al 31.12.2015 (67 mesi): totale: € 6.691,81; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole



scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

13) per i ricorrenti di cui al paragrafo "g" (

) a) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2007 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto dei predetti ricorrenti ad essere inquadrati in posizione "c2" dal 01.01.2007 (effetti economici dal 01.04.2007), "c3" dal 01.12.2009, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: b1 per le ricorrenti ponzi maria rita, : € 541,97 per differenze retributive fra c2 e c1 dal 01.11.2008 al 30.11.2009, € 1.273,08 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.12.2009 al 29.12.2010 (15 mesi), € 3.004,95 per differenze retributive fra c3 e c2 dal 29.12.2010 al 31.12.2015 (65 mesi): totale: € 4.820,00; b2 per i ricorrenti , , € 115,92 per differenze retributive fra c2 e c1 dal 01.09.2009 al 30.11.2009, € 1.273,08 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.12.2009 al 29.12.2010 (15 mesi), € 3.004,95 per differenze retributive fra c3 e c2 dal 29.12.2010 al 31.12.2015 (65 mesi): totale: € 4.393,95; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;



14) per i ricorrenti di cui al paragrafo "h" ([REDACTED]) a) accertare e dichiarare il maturarsi dell'anzianita' di servizio agli effetti delle peo e il diritto ad accedere alle selezioni indette fin da quella per l'anno 2008 e, previa verifica con esito positivo del punteggio attribuibile, dichiarare il diritto delle predette ricorrenti ad essere inquadrare in posizione "c2" dal 01.12.2008, "c3" dal 01.12.2010, con conseguente diritto alla rideterminazione della posizione previdenziale e pensionistica; b) condannare la resistente al versamento dei contributi non versati e al pagamento delle differenze retributive non ancora prescritte con le seguenti decorrenze e i seguenti importi: € 618,24 per differenze retributive fra c2 e c1 dal 01.09.2009 al 30.11.2010, € 5.686,45 per differenze retributive fra c3 e c1 dal 01.12.2010 al 31.12.2015 (67 mesi): totale: € 6.304,69; oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonche' obbligo di rideterminare le differenze retributive sulle voci del salario accessorio commisurate al maggior livello;

in via ulteriormente subordinata:

accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad accedere alle selezioni per le progressioni economiche indette fin da quella del 2004-2005, e ad acquisire i livelli economici successivi a quello iniziale in godimento, con decorrenza dal 2004-2005, ovvero dal 2007, ovvero dal 2009, ognuno in base all'anzianita' effettivamente maturata con contratti a tempo determinato entro ciascuna delle suddette date.

con vittoria delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.



Deduceva che la Suprema Corte ormai da tempo ha chiarito che l'accertamento all'anzianità di servizio quale "fatto giuridico" è imprescrittibile per cui anche per quei dipendenti per cui si è estinto il diritto alle differenze retributive e agli scatti di anzianità, permane il diritto al computo della maggiore anzianità agli effetti dell'indennità di fine rapporto nonché ai fini pensionistici. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio Roma Capitale, con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 1.6.2016, contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse pretese ed in proposito osservando: che in ottemperanza al consolidato principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 della direttiva 1990/70/CE, ormai recepito dai giudici nazionali si è provveduto ad attivare il procedimento volto al riconoscimento del diritto di partecipazione alle procedure di progressione economiche orizzontali 2009/2010 in favore di quei dipendenti stabilizzati con contratto a tempo indeterminato al 31.12.2010, precedentemente esclusi dalle selezioni a causa del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata per il servizio prestato a tempo determinato; che comunque pur nell'ipotesi di riconoscimento di un diritto alla ricostruzione della carriera, considerando il dies a quo dell'anzianità di servizio quello riferibile alla data del primo contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con l'Amministrazione in nessun caso può ritenersi che il corretto computo dell'anzianità avrebbe fatto conseguire in capo alle stesse il diritto all'automatico riconoscimento delle progressioni economiche avviate dall'Amministrazione a



seguito di processi selettivi e meritocratici; che era estinto per prescrizione il diritto sia all'anzianità che alle differenze retributive. Concludeva in conformità, con il favore delle spese di lite.

Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito argomentati.

In via preliminare Roma Capitale ha eccepito la decadenza di parte ricorrente dal deposito degli allegati da A ad H , in quanto non indicati nell'indice redatto in calce al ricorso notificato. Tale eccezione non risulta fondata.

Ed invero, è documentato oltre che riconosciuto dalle parti che nell'indice redatto in calce al ricorso notificato a parte convenuta effettivamente non siano stati elencati gli allegati di cui è causa, ma è altrettanto documentato che tali allegati siano stati regolarmente elencati tra i " documenti" dell'indice cartaceo depositato in cancelleria in data 6 aprile 2016, data in cui, come documentato, il ricorso introduttivo risulta depositato. Del pari non si può negare che nel corpo della narrativa del ricorso notificato a Roma Capitale gli allegati di cui è causa siano stati menzionati in maniera più che esaustiva e completa, specificando le diverse posizioni dei ricorrenti ed indicando, per ciascun raggruppamento dei singoli lavoratori, i rispettivi allegati di riferimento. (cfr. da pag. 25 a 54 del ricorso).

Al riguardo poi, la Suprema Corte, ha più volte chiarito che *"Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione nel ricorso di documenti tempestivamente depositati all'atto della costituzione in giudizio ed enunciati nell'indice del fascicolo costituisce una mera irregolarità e non comporta la decadenza dalla produzione; qualora il convenuto, data*



l'omessa indicazione nel ricorso delle produzioni, non abbia preso visione del fascicolo dell'attore prima della formazione della sua memoria difensiva, potrà chiedere un termine per l'integrazione delle sue difese non appena venuto a conoscenza della produzione". (tra le altre Cass. n. 14001/2001).

Ne consegue che l'omissione degli allegati nell'indice redatto in calce al ricorso notificato a Roma Capitale non può comportare, alla luce del summenzionato principio giurisprudenziale, alcuna decadenza bensì una mera irregolarità alla quale parte convenuta poteva ovviare chiedendo un termine per esaminare detta documentazione. Di contro l'Amministrazione, alla prima udienza fissata per la trattazione- 15 giugno 2016- da una parte ha riformulato l'eccezione di decadenza ma d'altro non si è opposta bensì rimessa alla decisione del Giudice in ordine alla disponibilità della difesa di parte ricorrente di depositare " *conteggi analitici sulla base degli stessi dati di fatto già indicati nel ricorso* , così dimostrando di accettare la suddetta documentazione come depositata al punto da non contestarne l'invito ad una specifica integrazione.

D'altro canto non si può non sottolineare come tali allegati, in quanto ritenuti da questo Giudice rilevanti ai fini della decisioni possono sempre essere acquisiti ex art 421 cpc e, in appello ex art 437 cpc. . Sul punto infatti la Suprema Corte ha più volte affermato che " *Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione dei documenti prodotti nell'atto di costituzione in giudizio, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che si siano formati successivamente alla costituzione in giudizio o la loro produzione sia giustificata dall'evoluzione della vicenda*



processuale, sicché, il giudice ne può ammettere la produzione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e, in appello, ai sensi dell'art.437 c.p.c., secondo una valutazione discrezionale insindacabile in sede di legittimità, ove ritenga tali mezzi di prova comunque ammissibili, perché rilevanti e indispensabili ai fini del decidere. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse consentito la produzione, nel corso del giudizio, dell'istanza di fallimento, posto che la questione dell'infrannualità del credito, per il pagamento del TFR e delle ultime mensilità al Fondo di Garanzia, era sorta solo con la memoria difensiva dell'Istituto). (cfr Cass. Tutto ciò premesso l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione non può trovare accoglimento e deve, pertanto, essere rigettata.

Nel merito.

E' pacifico che tutti i ricorrenti abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione comunale dapprima come " precari" e poi, immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato continuando a svolgere le medesime mansioni e segnatamente insegnanti di scuola dell'infanzia, educatrici di asilo nido nonché istruttori amministrativi. All'atto dell'assunzione , però, l'Amministrazione non ha riconosciuto il servizio precedentemente prestato alle dipendenze dell'ente con conseguente esclusione della Progressione Economica Orizzontale(cd P.E.O.) che il CCDI non riconosce ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato. Tale condotta, ad avviso della parte ricorrente, si traduce in una ingiustificata discriminazione perché finisce per determinare il trattamento economico e normativo differente a coloro che hanno espletato identica attività di servizio



nello stesso profilo, area e comparto solo perché assunti con contratto a tempo determinato.

La questione è stata , com'è noto, affrontata dalla corte di giustizia europea con la sentenza 18/10/2012 nelle cause riunite da C302 2011 a C- 305 2001 la quale ha affermato che : “ La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.

In particolare la Corte, premesso che “ ai sensi della clausola 2, punto 1, dell'accordo quadro, quest'ultimo si applica ai lavoratori a tempo determinato aventi un contratto o un rapporto di lavoro



disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro ha affermato : “ Il semplice fatto che le ricorrenti nei procedimenti principali abbiano acquisito la qualità di lavoratrici a tempo indeterminato non esclude la possibilità per loro di avvalersi, in determinate circostanze, del principio di non discriminazione enunciato nella clausola 4 dell’accordo quadro (v. sentenza Rosado Santana, cit., punto 41, nonché, in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2012, Huet, C-251/11

35 Infatti..., le ricorrenti mirano essenzialmente, nella loro qualità di lavoratrici a tempo indeterminato, a mettere in discussione una differenza di trattamento applicata nel valutare l’anzianità e l’esperienza professionale pregresse ai fini di una procedura di assunzione al termine della quale esse sono divenute dipendenti di ruolo. Mentre i periodi di servizio compiuti in qualità di lavoratori a tempo indeterminato verrebbero presi in considerazione ai fini della determinazione dell’anzianità e dunque per la fissazione del livello della retribuzione, quelli effettuati in qualità di lavoratori a tempo determinato non lo sarebbero, senza che, a loro avviso, vengano esaminate la natura delle mansioni svolte e le caratteristiche inerenti a queste ultime....

36 Inoltre, occorre rilevare che la clausola 4 dell’accordo quadro prevede, al punto 4, che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro debbano essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per i lavoratori a tempo indeterminato, salvo quando criteri differenti siano giustificati da ragioni oggettive. Non risulta né dal testo di detta disposizione, né



dal contesto in cui questa si colloca, che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquisito lo status di lavoratore a tempo indeterminato. Infatti, gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti dal ricorso a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, depongono in senso contrario (sentenza Rosado Santana, cit., punto 43).

37 Escludere a priori l'applicazione dell'accordo quadro in situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali significherebbe limitare - in spregio all'obiettivo assegnato a detta clausola 4 - l'ambito della protezione concessa ai lavoratori interessati contro le discriminazioni e porterebbe ad un'interpretazione indebitamente restrittiva di tale clausola, contraria alla giurisprudenza della Corte (sentenza Rosado Santana, cit., punto 44 e la giurisprudenza ivi citata").

Quanto, poi all'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro la Corte ha affermato : " Occorre ricordare che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive. Il punto 4 di tale clausola enuncia il medesimo divieto per quanto riguarda i criteri del periodo di



anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro (sentenza Rosado Santana, cit., punto 64)...

50 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro dev'essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenze Del Cerro Alonso, cit., punto 57, e del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, Racc. pag. I-14031, punto 54; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 40; sentenza Rosado Santana, cit., punto 72, nonché ordinanza Lorenzo Martínez, cit., punto 47).

51 La nozione suddetta esige che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dall'esistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate



sentenze Del Cerro Alonso, punti 53 e 58, e Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punto 55; ordinanza Montoya Medina, cit., punto 41; sentenza Rosado Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza Lorenzo Martínez, cit., punto 48).

52 Il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (sentenza Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punti 56 e 57; ordinanza Montoya Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza Rosado Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza Lorenzo Martínez, cit., punti 49 e 50).

Quanto poi alla circostanza che la parte ricorrente non avrebbe superato - a differenza dei dipendenti di ruolo - il concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, secondo la Corte : "tale circostanza non può implicare che dette ricorrenti si trovino in una situazione differente, dal momento che le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa controversa nei procedimenti principali, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto di lavoro a



tempo determinato e il requisito dell'essere stati assunti a tale scopo mediante una procedura di selezione concorsuale o comunque prevista dalla legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo.

Infine la Corte afferma che : “per quanto riguarda l’asserito obiettivo consistente nell’evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico, occorre osservare che tale obiettivo, pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione. Infatti, una siffatta esclusione totale e assoluta è intrinsecamente fondata sulla premessa generale secondo cui la durata indeterminata del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti pubblici giustifica di per sé stessa una diversità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, svuotando così di sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro”.

In applicazione di tali principi va osservato che nel caso di specie tenuto conto dell’assoluta identità delle funzioni e delle mansioni



svolte, non è dato in alcun modo comprendere perché, a parità di anzianità complessiva con i dipendenti di ruolo, ossia del servizio complessivamente prestato, con conseguente identico accrescimento professionale, mansioni disimpegnate ed acquisizione di bagaglio di esperienza, debba corrispondere un differente trattamento economico e giuridico, sotto forma del mancato riconoscimento in favore di taluni di essi dell'intera anzianità di servizio maturata. In altri termini, la mera circostanza dell'immissione o meno in ruolo non è idonea a fondare un valido criterio di discriminazione, non potendosi pregiudicare la posizione giuridica ed economica di un lavoratore per il mero fatto che questi abbia reso la propria prestazione lavorativa a tempo determinato. Né, per lo stesso motivo, è legittimo privarlo dei diritti di natura retributiva o degli altri diritti nascenti dal rapporto di lavoro stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato, dovendosi esclusivamente utilizzare quale criterio discretivo il contenuto concreto delle mansioni espletate.

Ciò che occorre, in definitiva, valutare è il contenuto delle mansioni svolte e del servizio prestato e, nella misura in cui è pacifico che le funzioni esercitate in veste di dipendente di ruolo sono identiche a quelle già espletate in precedenza, nell'ambito del contratto di lavoro a tempo determinato e che la normativa nazionale sulla stabilizzazione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine la mancata presa in considerazione del periodo di servizio compiuto a tempo determinato è in realtà connessa soltanto dalla durata a termine del contratto di lavoro e, di conseguenza, la diversità di trattamento non



è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi, interessati dalla procedura di stabilizzazione.

Quanto alle conseguenze della violazione, il principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4 dell'accordo quadro, recepito nella direttiva comunitaria, assume portata cogente, in quanto trasfonde nell'ordinamento europeo il contenuto del principio di uguaglianza, costituente diritto primario dell'unione.

Così, la Corte ha affermato il principio di diritto per cui :'La clausola 4, punto 1, dell' 'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell' allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale, per il periodo compreso tra la scadenza dei termine impartita cigli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e la data dell' entrata in vigore delta legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale relative alla prescrizione" (cfr. sentenza 22 dicembre 2010. nei procedimenti riuniti C 444-09 e C 456/09, Gavieiro - Iglesias Torres).

In sintesi , questi principi, risultano ben sintetizzati nella sentenza 22 dicembre 2010 (caso Gavieiro) che ha fissato le regole generali: a) la clausola n 4 , punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE è incondizionata e sufficientemente precisa da poter



essere invocata nei confronti dello Stato da parte di dipendenti assunti con contratti a tempo determinato perché siano loro riconosciuti i benefici economici collegati alla maturazione di una determinato anzianità di servizio ; b) il carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro non può costituire di per sé una ragione oggettiva che consenta di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici economici a coloro che sono assunti a termine e si trovano in una situazione comparabile con i lavoratori con i lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.

Nella fattispecie, Roma Capitale non ha indicato e comunque non ha provato, nessun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal personale assunto a tempo determinato rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ne consegue il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta , ai fini connessi alla anzianità di servizio, l'attività lavorativa prestata con contratti tempo determinato, a decorrere dalla data dalla quale essi hanno rispettivamente cominciato a svolgere, sia pure a tempo determinato, le mansioni nelle quali essi si sono inquadrati dopo l'assunzione a tempo indeterminato e per tutto lo svolgimento delle stesse, come puntualmente indicato in ricorso.

Giova sottolineare come l'anzianità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato resta quella della formale assunzione, con l'unica particolarità del diritto ad un trattamento economico che non è



quello iniziale, bensì che tenga conto dei periodi di lavoro svolti in precedenza, sia pure in virtù di distinti contratti di lavoro a tempo determinato. Resta infatti ferma l'impossibilità di ricostruire un unico rapporto di lavoro: la presente decisione si limita ad affermare la rilevanza dell'anzianità dei ricorrenti in proporzione ai periodi lavorati a tempo determinato e non si spinge fino a retrodatare l'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato .

Quanto poi al gruppo dei ricorrenti indicati in ricorso come quei lavoratori ai quali si è estinto per prescrizione sia il diritto alla progressione economica che alle differenze retributive deve ugualmente vedersi riconosciuta, l'anzianità di servizio, per l'attività lavorativa prestata con contratti tempo determinato, a decorrere dalla data dalla quale essi hanno rispettivamente cominciato a svolgere, sia pure a tempo determinato, le mansioni nelle quali essi si sono inquadrati dopo l'assunzione a tempo indeterminato e per tutto lo svolgimento delle stesse, ma soltanto ai fini della diritto al trattamento di fine servizio e del diritto alla pensione. Come, infatti, più volte, affermato dalla Suprema Corte, e correttamente sottolineato dalla difesa di parte ricorrente “ *L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti.* (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti un concreto interesse ad agire per l'accertamento



giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti (Cfr. Cass. 9060/2004; Cass. 12354/2003).

Se quindi i ricorrenti hanno diritto alla ricostruzione della loro carriera considerando integralmente la c.d. "anzianità" , non possono invece essere accolte le domande volte ad ottenere l'inquadramento in una fascia superiore.

Ed invero, nel caso in esame, i ricorrenti hanno chiesto non solo il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio maturata in precedenti contratti a termine, bensì anche il diritto a partecipare alle procedure di valutazione di cui ai contratti decentrati integrativi succedutesi negli anni 2000-2010- e a vedersi attribuita la progressione economica orizzontale con condanna al pagamento delle relative differenze retributive. Tutte queste domande, tuttavia, non possono essere accolte in quanto, come risulta dai sopraelencati contratti decentrati integrativi il passaggio da una posizione stipendiale ad un'altra superiore , seppure certamente connesso alla maggiore anzianità di servizio, è subordinato ad una valutazione positiva dell'operato del dipendente nell'arco temporale in considerazione.(cfr doc.6-10 fascicolo ricorrenti).

Si osservi, al riguardo, il primo contratto collettivo decentrato integrativo 31 luglio 2000 laddove al Capo II- progressione economica -viene specificato che sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che " *abbiano maturato un'anzianità....* " *non abbiamo riportato sanzioni disciplinari,*"; requisiti che pur volendo riconoscere come sostenuto dalla difesa di parte ricorrente- sussistenti in capo a



tutti i ricorrenti, tuttavia non escludono quali criteri di progressione necessari all'inquadramento in una fascia superiore "l'esperienza acquisita" "l'impegno e qualità della prestazione individuale" criteri che non possono essere esaminati e attribuiti ad alcun lavoratore se non mediante una valutazione assolutamente discrezionale dell'amministrazione di appartenenza.

Non vale ad obiettare la prospettazione della difesa dei ricorrenti laddove, pur non negando l'individuazione nei contratti collettivi integrativi decentrati dal 2001 in poi del fattore "valutazione della prestazione" rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, la considera superabile in considerazione del fatto che anche se i ricorrenti avessero acquisito, per quel detto fattore, il punteggio minimo avrebbero comunque raggiunto, in considerazione dei punteggi da attribuire su dati oggettivi- scuola dell'obbligo-crediti formativi....- il punteggio complessivo necessario per ottenere l'inquadramento alla fascia superiore. Ed invero, anche tale prospettazione non sposta i termini della questione in quanto non supera l'ipotesi in cui l'amministrazione, previo accertamento di fatto puramente discrezionale, possa giungere ad emettere un giudizio negativo. Ciò in quanto, trattandosi di un giudizio discrezionale non può essere sempre automaticamente positivo perché ben può ricorrere l'ipotesi in cui l'amministrazione al termine di un giudizio di fatto discrezionale, emetta una valutazione negativa .

Diversamente ragionando il criterio della meritocrazia verrebbe svuotato di ogni valore e, rilegato ad un indice non più soggettivo e



discrezionale bensì meramente oggettivo, da riconoscere appunto automaticamente a tutti i lavoratori che abbiano raggiunto una certa anzianità di servizio.

Tutto ciò premesso ne consegue che il Giudice non può sostituirsi al datore di lavoro nell'effettuare la suddetta valutazione, ma il datore di lavoro soltanto sarà tenuto a considerare il periodo di maggiore anzianità ai fini della progressione stipendiale ed operare la relativa valutazione e, soltanto in caso positivo, provvedere ad un superiore inquadramento.

In sintesi non si può negare che i contratti integrativi di riferimento siano in realtà tutti fondati su un sistema strettamente connesso alla valutazione dell'apporto individuale passato e potenziale di ogni singolo lavoratore, fondato sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici, tali da escludere qualsiasi "automatismo" fondato sulla sola anzianità di servizio e l'assenza di sanzioni disciplinari.

In conclusione e alla luce delle considerazioni sopra argomentate il ricorso va accolto parzialmente.

L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione per il 50% delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Così deciso, Roma 8 maggio 2018

Il Giudice

